

AVVISO

MODALITÀ E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VENDITA DELLE AZIONI DI BIBANCA S.P.A. (ISIN IT0001018719) AI SENSI DEGLI ARTT. 2505-BIS, COMMA 1 E 2506-BIS, COMMA 4, C.C.

In data 30 dicembre 2024 (la “**Data di Iscrizione**”), è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Sassari la delibera dell’Assemblea Straordinaria di Bibanca S.p.A. (“**Bibanca**” o la “**Scissa**”) tenutasi lo scorso 19 dicembre 2024 (la “**Delibera Assembleare**”), che ha approvato il progetto di scissione parziale non proporzionale della parte del patrimonio di Bibanca inerente alle attività di monetica in favore di BPER Banca S.p.A. (“**BPER**”) (la “**Scissione**” o l’“**Operazione**”).

La Scissione si configura come scissione parziale ai sensi dell’art. 2506, comma 1, c.c., in quanto solo parte del patrimonio di Bibanca sarà assegnato a BPER, nonché come scissione non proporzionale ai sensi dell’art. 2506-bis, comma 4, c.c., la quale si realizzerà: (i) senza assegnazione di azioni di BPER ai Soci di Bibanca e (ii) mediante annullamento di n. 12.604.828 azioni detenute da BPER nel capitale di Bibanca, previa eliminazione del valore nominale espresso delle azioni della medesima Bibanca, e conservazione invece delle azioni detenute nella Scissa dai relativi Soci di minoranza.

La Scissione si svolge secondo la procedura semplificata prevista dall’art. 2505-bis, comma 1, c.c., come richiamato dall’art. 2506-ter, comma 5, c.c., in quanto BPER detiene una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Bibanca e pertanto non sono state predisposte: (i) la situazione patrimoniale, ex art. 2501-*quater* c.c.; (ii) la relazione dell’organo amministrativo, ex art. 2501-*quinquies* c.c.; e (iii) la relazione degli esperti, ex art. 2501-*sexies* c.c.

In relazione alla richiamata procedura semplificata, nonché alla natura non proporzionale della Scissione, in conformità con quanto previsto dal combinato disposto dei citati artt. 2505-bis, comma 1 e 2506-bis, comma 4, c.c., è riconosciuto il diritto in capo ai Soci di Bibanca diversi da BPER di fare acquistare le azioni detenute dagli stessi per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso ex art. 2437-*ter* c.c. (il “**Diritto di Vendita**”).

Conseguentemente, i Soci di Bibanca diversi da BPER potranno esercitare il Diritto di Vendita in relazione alle azioni di loro titolarità, secondo i termini e le modalità e per il corrispettivo di seguito indicati e BPER si impegna e presta il consenso ad acquistarle, pagando il predetto corrispettivo.

1. CORRISPETTIVO DELLA VENDITA

Ai sensi dell’art. 2437-*ter*, comma 2, c.c., il Consiglio di Amministrazione di Bibanca, nella riunione del 27 novembre 2024, sentito il parere del Collegio Sindacale e della Società di revisione legale dei conti, ha

determinato in Euro 12,20 (dodici/20) il valore di liquidazione da riconoscere ai Soci in ipotesi di esercizio del Diritto di Vendita per ciascuna azione ordinaria di Bibanca (ISIN IT0001018719) (il “**Corrispettivo della Vendita**”). La documentazione inerente alla determinazione del valore di liquidazione delle azioni di Bibanca è disponibile presso la sede legale e sul sito internet della Scissa (<https://bibanca.it> nella sezione “Informazioni societarie – Assemblee degli azionisti”).

2. TERMINI E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VENDITA

Il Diritto di Vendita potrà essere esercitato mediante invio di: (i) lettera raccomandata A/R indirizzata a BPER Banca S.p.A. – Servizio Corporate Development – Ufficio M&A Financial Services, Via San Carlo 8/20, 41121 Modena (MO) oppure (ii) messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo corporatedevelopment@pec.gruppobper.it (la “**Dichiarazione di Vendita**”).

La Dichiarazione di Vendita dovrà essere inviata entro e non oltre quindici giorni di calendario dalla Data di Iscrizione della Delibera Assembleare presso il competente Registro delle Imprese e, dunque, entro e non oltre il 14 gennaio 2025 (il “**Termine di Esercizio del Diritto di Vendita**”).

La Dichiarazione di Vendita dovrà includere quanto segue:

- le generalità del Socio, ivi inclusi i dati anagrafici, il codice fiscale e il domicilio del Socio nonché, ove possibile, un recapito telefonico ed un indirizzo *e-mail* per le comunicazioni inerenti al procedimento di vendita;
- il numero delle azioni per le quali viene esercitato il Diritto di Vendita;
- gli estremi e le coordinate del conto corrente del Socio che esercita il Diritto di Vendita su cui dovrà essere accreditato il Corrispettivo della Vendita;
- in caso di azioni dematerializzate: (i) l’indicazione dell’intermediario depositario delle azioni oggetto della vendita (l’“**Intermediario Depositario**”); (ii) l’autorizzazione da parte del Socio che esercita il Diritto di Vendita a che l’Intermediario Depositario provveda a rendere indisponibili le azioni oggetto di esercizio del Diritto di Vendita depositate presso l’Intermediario Depositario stesso, nonché al trasferimento a BPER delle medesime azioni verso il pagamento del Corrispettivo della Vendita;
- in caso di azioni non dematerializzate, copia del/i titolo/i azionario/i nominativo/i.

Fermo quanto precede, il Socio che intende esercitare il Diritto di Vendita dovrà dichiarare, nella medesima Dichiarazione di Vendita, che le azioni oggetto del Diritto di Vendita sono libere da pegno o altri vincoli a favore di terzi. In caso contrario, il Socio dovrà trasmettere a BPER, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Vendita, a pena di inammissibilità della stessa – oppure, ove ciò non fosse possibile, anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il Termine di Esercizio del Diritto di Vendita – un’apposita dichiarazione del creditore pignoratizio o del soggetto a cui favore sia posto altro vincolo, nelle forme di legge applicabili, con la quale tale soggetto presti il consenso irrevocabile e incondizionato alla liberazione del pegno o del vincolo e alle relative annotazioni da parte dell’Intermediario Depositario (la “**Liberazione dai Vincoli per la Vendita**”).

Qualora le azioni per le quali il Socio intende esercitare il Diritto di Vendita siano dematerializzate, il Socio dovrà altresì trasmettere a BPER, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Vendita, a pena di inammissibilità della stessa – oppure, ove ciò non fosse possibile, anche successivamente, ma comunque entro e non oltre il Termine di Esercizio del Diritto di Vendita – un’apposita certificazione rilasciata dall’Intermediario Depositario (la “**Certificazione**”), la quale attesti: (i) la proprietà ininterrotta in capo al Socio, a decorrere dalla data dell’assemblea straordinaria di Bibanca di approvazione della Scissione (*i.e.* 19

dicembre 2024) e fino alla data di rilascio della Certificazione, delle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Vendita; e (ii) l'assenza di pegno o altro vincolo sulle azioni in relazione alle quali viene esercitato il Diritto di Vendita; in caso contrario, dovrà essere trasmessa a BPER, unitamente alla Certificazione e a pena di inammissibilità della Dichiarazione di Vendita, la Liberazione dai Vincoli per la Vendita.

Si allega al presente avviso un possibile modello di Dichiarazione di Vendita, che resta a disposizione dei Soci anche presso la Sede legale e sul sito internet di Bibanca (<https://bibanca.it> nella sezione "Informazioni societarie – Assemblee degli azionisti").

3. INTRASFERIBILITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DI VENDITA

Le azioni di Bibanca per le quali sarà esercitato il Diritto di Vendita non potranno essere cedute o costituire oggetto di atti di disposizione da parte del Socio.

Il rilascio, su richiesta del Socio, della Certificazione da parte dell'Intermediario Depositario comporterà il blocco delle stesse azioni ad opera dell'Intermediario Depositario medesimo. Tale blocco durerà sino al trasferimento delle azioni oggetto di vendita, con il pagamento del Corrispettivo della Vendita. Durante detto periodo, tuttavia, il Socio sarà autorizzato ad esercitare il diritto di voto spettante su tali azioni.

4. TRASFERIMENTO DELLE AZIONI OGGETTO DEL DIRITTO DI VENDITA

Le azioni per le quali sia stato esercitato il Diritto di Vendita saranno trasferite a BPER, a fronte del pagamento del Corrispettivo della Vendita.

5. PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO DELLA VENDITA

I Soci che abbiano esercitato il Diritto di Vendita riceveranno il pagamento del Corrispettivo della Vendita, subordinatamente alla verifica della completezza e della regolarità della Dichiarazione di Vendita, della Certificazione e dell'eventuale Liberazione dai Vincoli per il Diritto di Vendita.

* * *

Informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti ai numeri 079221754-748, via *e-mail* all'indirizzo segreteria@bibanca.it e presso la Sede legale.

Sassari, 30 dicembre 2024

Allegato:

- Modello di Dichiarazione di Vendita